

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO RECIPROCO DELLE GRADUATORIE  
SCATURENTI DA PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE DI NATURA  
CONCORSUALE  
TRA L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI BOLOGNA  
E  
L'ORDINE DEI PSICOLOGI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.**

ai sensi della deliberazione n. **178/2022** del **19/12/2022** avente ad oggetto “Articolo 3, comma 61, legge 24 dicembre 2003, n. 350. Convenzione per l'utilizzo reciproco delle graduatorie concorsuali tra l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna e l'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna approvata e l'omologata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna con propria deliberazione n. 19 del 31 gennaio 2023.

**Art. 1 – Premessa**

La presente convenzione disciplina la possibilità di utilizzo reciproco da parte dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna e dell'Ordine dei Psicologi della Regione Emilia Romagna delle graduatorie scaturenti da procedure selettive pubbliche di natura concorsuale dagli stessi formulate. L'effettivo utilizzo della presente convenzione da parte dei soggetti pubblici summenzionati rimane comunque regolato dalle scelte discrezionali che gli stessi possono andare a compiere nell'ambito della propria autonomia gestionale ed operativa, non costituendo pertanto un obbligo per gli stessi. Ognuno dei due enti rimane pertanto pienamente titolato a porre in essere le proprie procedure selettive di natura concorsuale di volta in volta ritenute necessarie, sempre nel pieno e doveroso rispetto della normativa nazionale ed ordinistica al tempo vigente, anche in termini di contenimento della spesa per il personale.

**Articolo 2 – Oggetto**

Per la copertura dei posti di ruolo disponibili in organico nonché eventualmente per far fronte a necessità temporanee di assunzione di personale, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna e l'Ordine dei Psicologi della Regione Emilia Romagna con la presente convenzione possono, a richiesta, utilizzare reciprocamente le graduatorie scaturenti da procedure selettive pubbliche di natura concorsuale, quando non dispongano, al riguardo, di una propria vigente graduatoria. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata nel rispetto delle normative nazionali e ordinistiche vigenti, al momento della richiesta, in materia di acquisizione delle risorse umane.

In ogni caso l'ente che ha formato la graduatoria mantiene la priorità di utilizzo della stessa e può motivatamente decidere, in ragione delle proprie necessità organizzative, di non dare seguito alla richiesta di utilizzo, comunicando il diniego al soggetto pubblico richiedente.

### **Articolo 3 – Ambito di applicazione**

La presente convenzione riguarda solamente quelle procedure pubbliche contraddistinte da un iter selettivo di natura concorsuale (per soli esami o per titoli ed esami), siano esse finalizzate all'assunzione di personale in ruolo che a tempo determinato, essendo in ogni caso escluso dall'ambito di applicazione del presente provvedimento qualsiasi processo diverso da quelli sopra descritti.

Anche a fronte di graduatorie per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, uno dei due Ordini stipulanti la presente convenzione potrà proporre ai candidati utilmente collocati in graduatoria (da convocare in stretto ordine di posizionamento nella graduatoria stessa) anche la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.

In caso di rinuncia del candidato idoneo alla proposta assuntiva di un Ordine diverso da quello che aveva indetto l'originario concorso, si procederà allo scorrimento della graduatoria, proponendo la stipulazione del contratto al successivo candidato idoneo.

Chi rinunciava all'assunzione presso l'Ordine convenzionato non verrà escluso dalla graduatoria degli idonei e potrà successivamente essere richiamato per la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato dall'Ordine titolare della graduatoria.

### **Articolo 4 – Modalità di richiesta dell'utilizzo delle graduatorie**

L'ente interessato all'utilizzo della graduatoria formata dall'altro Ordine deve indicare a quest'ultimo il numero di assunzioni che intende effettuare e il tipo di rapporto di lavoro (se a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato) attingendo dalla graduatoria esistente.

Sarà possibile formulare richieste di utilizzo di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo indeterminato anche per proporre la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, così come previsto peraltro dall'art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., fermo restando, come specificato all'art. 3, che il rifiuto dell'assunzione (in ruolo o a tempo determinato, anche da graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato; a tempo pieno o a tempo parziale) da parte di un soggetto che riceve la proposta assuntiva da parte di un Ordine diverso da quello che ha bandito la selezione, non determina la sua esclusione dalla graduatoria degli idonei in caso di successiva chiamata effettuata

dall'ente che aveva bandito la selezione o da eventuale altro ente convenzionato, entro i termini di validità della graduatoria.

Sarà possibile richiedere l'utilizzazione di una graduatoria concorsuale già approvata nel caso la categoria e lo specifico profilo professionale da acquisire sia rinvenibile anche nell'organico dell'ente richiedente e purché non vi sia contemporaneamente in vigore una propria graduatoria per analoga categoria e professionalità.

#### **Articolo 5 – Adempimenti dell'ente o dell'azienda ricevente la richiesta**

Chi riceve una richiesta di utilizzo di una propria graduatoria, qualora ritenga di darvi corso, lo comunica senza indugio all'ente richiedente che provvederà a informare il candidato idoneo interessato dallo scorrimento, in stretto ordine di graduatoria, per acquisire il proprio assenso in ordine alla proposta di assunzione formulata dall'ente diverso da quello che ha formulato la graduatoria in cui si era utilmente collocato.

Il rifiuto all'assunzione presso l'ente diverso da quello che ha formato la graduatoria non determina, come detto, l'esclusione dalla graduatoria degli idonei.

#### **Articolo 6 – Adempimenti del soggetto proponente l'utilizzo della graduatoria formulata da altro ente o azienda regionale**

Le specifiche e singole richieste, vista la diretta efficacia della presente convenzione sin dal momento della sua approvazione, potranno di volta in volta essere formulate con semplice nota del Presidente dell'Ordine, nel rispetto dello stesso iter seguito per procedere ad un qualsiasi assunzione o scorrimento di una propria graduatorie vigente.

#### **Articolo 7 – Stipulazione del contratto individuale di lavoro**

La stipulazione del contratto con l'Ordine richiedente comporta l'impossibilità di una successiva proposta di assunzione a tempo determinato od indeterminato da parte dell'Ordine che ha formato la graduatoria o da eventuale altro ente convenzionato, ferma restando però la vigente disciplina in tema di mobilità del personale.

#### **Articolo 8 – Comunicazioni tra Ordini rientranti nell'ambito operativo della presente convenzione**

L'Ordine richiedente deve comunicare senza indugio a quello che ha formulato la graduatoria il giorno della stipula del contratto con l'interessato e deve altresì provvedere a tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente al momento dell'assunzione.

### **Articolo 9 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alla disciplina nazionale e ordinistica vigente in materia.

Lì, 31 gennaio 2023

Il Presidente  
del Consiglio dei Consulti del Lavoro  
di Bologna  
Pier Paolo Redaelli

Il Presidente  
dell'Ordine Psicologi della  
Regione Emilia Romagna  
Gabriele Raimondi